



Organi di Giustizia

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 1/16

Dec. n. 5/16

Il giorno 11 marzo 2016, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., il 4 marzo 2016, nei confronti di:

- 1) **TARULLI CINZIA**, nata a Roma il 18.12.1960 ed ivi residente alla via Giulio III n. 25, tesserata 2016 con il M.C. "MILANI" (del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 16088780;
- 2) **MILANI MIRKO**, nato a Roma il 16.6.1981 ed ivi residente alla via Giulio III n. 25, tesserato e licenziato 2016 con il M.C. "MILANI" (del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 16088788 e licenza over 21 Motocross n. 0001004W;

- 3) MILANI LUCA, nato a Roma l'11.12.1993 ed ivi residente alla via Giulio III n. 25, tesserato e licenziato 2016 con il M.C. "MILANI" (del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 16088777 e licenza over 21 Motocross n. H04601;

Incolpati di:

*“violazione degli artt. 1, 8 e 19 del Regolamento di Giustizia (applicabile al 2° ed al 3° ex art. 86.1 R.M.M.), per avere, la prima, TARULLI Cinzia, madre ed accompagnatrice dei piloti MILANI Mirko e MILANI Luca, in concorso con TARULLI Pietro (**non tesserato**) in data 21 febbraio 2016, alle ore 16,00 circa, dopo la partenza della penultima gara della prima prova del campionato regionale Motocross Lazio, svoltosi sul crossodromo “Tiberina” di Fiano Romano (RM), aggredito verbalmente il D.d.G. in affiancamento Andrea BORELLI. In particolare, il TARULLI Pietro abbassava la bandiera rossa esposta dal D.d.G. BORELLI al sopraggiungere dei piloti, esclamando: **“Abbassa sto cazzo de bandiera...”**. La Cinzia TARULLI lo spalleggiava aggiungendo: **“nun è possibile dare la rossa per ogni stronzata, qua continuano a mandarci gente che non ce capisce un cazzo...”** ed esclamava in tono minaccioso: **“non devi dare la bandiera rossa”**. Il TARULLI Pietro, inoltre, andava ad aggredire verbalmente l'ufficiale di percorso con la bandiera rossa, minacciandolo ed ammonendolo a non esporre la bandiera ed esclamando le frasi: **“non devi dare la bandiera rossa” “abbassa sto cazzo de bandiera” “se la alzi te la rompo in testa”**”*

Con la recidiva aggravata ex art. 49 commi 1 e 4 R.d.G. per il 2°, MILANI Mirko, essendo stato già sanzionato con decisioni GUF n° 53/2007 e n° 34/2014.

P r e m e s s a

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa il 4.3.2016 dalla Procura Federale;
- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare:

- ✓ Il rapporto del C.d.G.D. DE STASIO Giovanni ed il rapporto del Direttore di Gara PIROLI Fabio;
- ✓ Il rapporto dell' Ufficiale di percorso SERNICOLA Claudio;
- ✓ Il rapporto del Direttore di Gara in affiancamento BORELLI Andrea;

FISSAVA - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo che ne venisse dato contestuale avviso ai predetti incolpati, affinché gli stessi si avvalsero della facoltà di far pervenire, entro il termine delle ore 12,00 del 9.3.2016, eventuali memorie difensive e documenti. Tutti gli incolpati inoltrano, quindi, presso la Segreteria di codesto Organo di Giustizia, un'unica memoria difensiva,

Ciò premesso, il **Giudice Sportivo Nazionale**,

OSSERVA

I. I fatti descritti nel capo di incolpazione sono, *ictu oculi*, da considerarsi fatti particolarmente gravi ed essi trovano la loro genesi in comportamenti certamente poco ortodossi che giammai dovrebbero essere assunti su un campo di gara in occasione di una manifestazione sportiva. Invero, come si è avuto modo di appurare dall'esame degli atti ufficiali della gara RGZ01, afferente la prima prova del Campionato Regionale Motocross, svoltasi sul crossodromo "Tiberina" di Fiano Romano (RM) il 21 febbraio 2016, e raccolti dal Procuratore Federale nel corso delle indagini affidategli, la odierna incolpata, signora Cinzia TARULLI, madre ed accompagnatrice degli altri due incolpati Mirko MILANI e Luca MILANI (incolpati in questa sede a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 86 R.M.M.), unitamente al signor Pietro TARULLI (non tesserato), si è resa protagonista di uno spiacevole episodio che ha condotto alla segnalazione citata innanzi a codesto G.S.N..

La responsabilità della Cinzia TARULLI, risulta, infatti, sufficientemente acclarata dai predetti atti, i quali descrivono con dovizia di particolari, la dinamica dell'accaduto sul crossodromo "Tiberina", in danno del D.d.G. in affiancamento

Andrea BORELLI. Secondo il contenuto degli atti ufficiali di gara, nella occasione, il predetto BORELLI, in esecuzione dell'ordine ricevuto dal D.d.G. di esporre la bandiera rossa a causa di un incidente occorso in pista durante la gara motociclistica, ha subito una vera e propria aggressione verbale da parte della incolpata Cinzia TARULLI, la quale gli ha letteralmente intimato, con un lessico - tra l'altro, poco edificante e, anzi, "colorito" - di non alzare la bandiera rossa. La medesima aggressione verbale è stata, poi, perpetrata, altresì, in danno dell'U.d.P. cui, nelle more, era stata affidata la bandiera rossa, da parte del signor Pietro TARULLI. Tanto è dato evincere sia dal rapporto del C.D. DE STASIO, che dal rapporto dell'U.d.P. Claudio SERNICOLA. In particolare, il De Stasio ha riferito di aver udito via radio le parole pronunciate dall'incolpata e riportate nel capo di incolpazione, a seguito dell'incidente e, quindi, dell'esposizione della bandiera rossa, salvo, poi, sapere - in un momento successivo - da chi fossero state pronunciate.

La rappresentazione della vicenda ivi contenuta è, poi, ove mai ve ne fosse ancora bisogno, confermata anche dalla ulteriore dichiarazione, anch'essa acquisita agli atti del procedimento, sottoscritta dal D.d.G. in affiancamento BORELLI, il quale ha riferito che ha dovuto letteralmente "*fronteggiare i TARULLI*" e consegnare la bandiera rossa che gli era stato comandato di esporre, all'U.d.P. perché lo sostituisse nel compito che gli veniva, di fatto, impedito.

Ebbene, di tali risultanze non è dato dubitare, non solo perché provenienti da soggetti fidefacenti come i funzionari F.M.I. che hanno sottoscritto i relativi atti, ma, soprattutto perché i rapporti ufficiali di gara sono dotati di fede privilegiata ai sensi del R.M.M.. Tra l'altro, quanto si evince dagli atti di cui innanzi non risulta smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, né, tanto meno dalle difese approntate dagli incolpati, di cui si dirà appresso.

II. L'incolpata Cinzia TARULLI ha incentrato la propria difesa, innanzitutto, sulla estraneità degli addebiti lei mossi in questa sede, negando quanto descritto negli atti ufficiali di gara. A sostegno del suo assunto, invero, nel corpo della memoria difensiva sottoscritta anche dagli altri due incolpati ex art. 86 R.M.M., ha sostenuto,

che, in data 21 febbraio 2016, in occasione della gara di motocross citata, si è semplicemente limitata a esortare il D.d.G. BORELLI a non esporre la bandiera rossa in quanto inopportuna. A giudizio della TARULLI, infatti, la esposizione della bandiera rossa avrebbe provocato una situazione di pericolosità per lo svolgimento della gara di motocross, in quanto intempestiva, atteso che, secondo la sua prospettazione, i piloti partecipanti alla gara stessa non sarebbero più dovuti transitare per il luogo ove era avvenuto l'incidente. La TARULLI, ha, altresì, specificato che, in qualità di madre dei piloti Mirko e Luca MILANI, anch'essi partecipanti alla gara di motocross suddetta, era seriamente preoccupata per i suoi figlioli e che, avendo ella, in passato, ricoperto il ruolo di Direttore di Gara, era stata in grado di valutare la inopportunità della esposizione della bandiera rossa. A suffragio della versione dei fatti da lei stessa fornita, l'incolpata ha allegato tre dichiarazioni testimoniali, a firma dei signori Armando Tuzi, Massimiliano Lattanzi e Denis Lentini.

Orbene, le difese approntate dalla deferita Cinzia TARULLI non colgono nel segno: la preoccupazione che la stessa, in qualità di genitrice accompagnatrice dei figli piloti, abbia potuto avvertire per i propri ragazzi impegnati in una gara motociclistica, non può certo assurgere a criterio obiettivo di giudizio in relazione ad una insindacabile decisione dei Funzionari F.M.I, come quella di esporre la bandiera rossa, come nel caso di specie, in seguito ad un incidente occorso in pista ad un pilota (Paolucci) che giaceva in terra e che veniva ripetutamente investito da altri piloti in corsa (cfr. rapporto Direttore di Manifestazione sportiva Fabio Pirolli), tanto che poi lo stesso pilota è stato trasportato in pronto soccorso. Anzi, proprio la dedotta qualifica di D.d.G. avrebbe dovuto indurre la medesima Cinzia TARULLI a meglio valutare l'incidente accaduto in pista, con tutte le sue conseguenze in ordine all'intervento dei soccorsi (avvenuto con enorme difficoltà) e a tentare, quantomeno, di comprendere la decisione assunta dal Funzionario competente di fermare la gara. Probabilmente, tale decisione è stata assunta proprio per le riscontrate problematiche che i medici e i paramedici hanno dovuto affrontare per raggiungere il pilota caduto,

dovute alla massiccia presenza non autorizzata di moltissime persone sul campo di gara (cfr. rapporto citato di Pirolli).

Quanto, poi, alle dichiarazioni testimoniali allegate dalla TARULLI e dai MILANI a loro discolpa, va rilevato che esse non appaiono attendibili e, come tali, non sono atte a scongiurare la dichiarazione di responsabilità dei medesimi. In particolare, la dichiarazione del signor Armando Tuzi, si presenta come inconferente poiché egli nega che i TARULLI e, quindi, anche Cinzia TARULLI, abbiano aggredito qualcuno, senza aggiungere o specificare alcunché: se realmente così fosse stato, il teste addotto dagli incolpati non avrebbe avuto alcuna difficoltà a descrivere in maniera più particolareggiata l'accaduto, atteso che è la stessa incolpata ad ammettere di aver conferito con il D.d.G. BORELLI, seppure in termini diversi da quanto risultante dagli atti di gara. La dichiarazione del signor Massimiliano Lattanzi è anch'essa poco significativa: lo stesso ha affermato che i TARULLI si sono limitati solo a parlare con il D.d.G. BORELLI, senza aggiungere altro, quando, invece, ben avrebbe potuto riportare, a questo punto, il contenuto della relativa conversazione.

Infine, la dichiarazione del signor Denis Lentini è palesemente inattendibile e, di conseguenza, non utile agli incolpati: ciò in quanto, secondo le risultanze dei registri F.M.I., il Lentini è stato sanzionato con decisione G.U.F. n. 15/10 per aver ingiuriato proprio il D.d.G. in affiancamento Andrea BORELLI. Pertanto, non può in alcun modo essere presa in considerazione una deposizione di tal fatta, ossia proveniente da un soggetto che conserva a suo carico un precedente sportivo divenuto definitivo, in cui è rimasto coinvolto il medesimo D.d.G..

III. Ciò posto, questo Giudice ritiene gli incolpati Cinzia TARULLI, Mirko MILANI e Luca MILANI, responsabili degli illeciti loro contestati in questa sede, così come sin qui prospettato e sulla scorta delle ulteriori seguenti considerazioni.

È evidente che la Cinzia TARULLI, come detto, si sia resa responsabile delle violazioni al R.d.G. contestate nel presente procedimento. Invero, attraverso la condotta perpetrata il 21 febbraio 2016 presso il crosso dromo "Tiberina" di Fiano Romano (Rm), in occasione della gara RGZ01 del Campionato Regionale di

motocross ella ha violato l'art. 19 R.d.G., avendo ella aggredito verbalmente il C.d.G. in affiancamento Andrea BORELLI, letteralmente intimandogli, con tono perentorio e minaccioso, di abbassare la bandiera rossa (esposta dal BORELLI medesimo a causa di un incidente verificatosi in pista), proferendo all'indirizzo di questi frasi ingiuriose sull'operato svolto e sull'incarico da egli stesso ricoperto sul campo di gara, con ciò violando, altresì, gli artt. 1 e 8 R.d.G., poiché, di conseguenza, è venuta meno agli obblighi di lealtà e rettitudine sportiva che incombono su ogni tesserato e ha offeso il decoro ed il prestigio della F.M.I., complessivamente intesa.

Parimenti, anche gli altri due incolpati, Mirko MILANI e Luca MILANI, devono essere ritenuti responsabili, ai sensi dell'art. 86 R.M.M., della condotta perpetrata dalla di loro madre e subire le conseguenze di essa. Invero, come è noto, di comportamenti rilevanti dal punto di vista disciplinare ne rispondono anche coloro che non ne sono direttamente responsabili allorquando le violazioni al Regolamento di Giustizia sono perpetrate dai loro accompagnatori (come nel caso di specie), sostenitori o da soggetti comunque ad essi riferibili. Difatti, l'istituto della responsabilità oggettiva disciplinato dall'art. 86.1 R.M.M., investe ogni tesserato (e licenziato) per il solo fatto della iscrizione alla manifestazione motociclistica cui lo stesso decide di partecipare, senza esclusioni di sorta. Del resto, il tesserato F.M.I., nel momento in cui sceglie di far parte della Federazione, attraverso il tesseramento, accetta, inevitabilmente, di osservare lo Statuto, nonché i regolamenti federali (e, quindi, anche il R.M.M.), oltre che i provvedimenti, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nessuno escluso, proprio ai sensi dell'art. 1, comma 1, R.d.G..

IV. Alla luce delle suesposte argomentazioni e, quindi, delle risultanze di tutti gli atti acquisiti al procedimento, la incolpata Cinzia TARULLI ha posto in essere una condotta gravemente antisportiva e di una importante rilevanza dal punto di vista disciplinare. Tale condotta conduce alla applicazione nei suoi confronti di una sanzione che deve essere di natura inibitoria e che questo G.S.N. ritiene equa nella misura di anni 1 (uno) di ritiro della tessera federale, ai sensi dell'art. 29 R.d.G. (con fine pena per l'11 marzo 2017), in considerazione del fatto che l'art. 19 R.d.G., violato

dalla predetta incolpata, prevede come sanzione massima addirittura la radiazione. La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto delle modalità, della natura e del luogo della azione, nonché dalla intensità della condotta antiregolamentare (ex art. 42.1 R.d.G.) tenuta dalla Cinzia TARULLI, la quale, incurante del ruolo ricoperto, ha creduto di poter, tra l'altro in modo non ortodosso ed, anzi, insolente, dispensare ordini e consigli verso un Funzionario F.M.I., ossia il C.d.G. in affiancamento Andrea BORELLI, che stava svolgendo semplicemente il proprio compito sul crossodromo di Fiano Romano (Rm), il 21 febbraio 2016, durante la gara di motocross cui stavano partecipando i suoi stessi figlioli. Se ogni genitore accompagnatore, anziché limitarsi a seguire i propri figli nella attività agonistica da essi prescelta, volesse sindacare le decisioni assunte da chi di competenza sul campo di gara, non ci si troverebbe di fronte ad una sana e genuina competizione tra sportivi, bensì, paradossalmente, su un ring, ove, però, lo sport praticato non sarebbe la boxe, ma un teatro di litigi, discussioni e contese verso chi ha il potere di assumere le decisioni sull'andamento della gara: la TARULLI, nel caso che occupa, forte dell'appoggio del signor Pietro TARULLI, ha ben pensato di potersi "sostituire" al Commissario di Gara nell'assunzione delle sue decisioni ed, anzi, nelle difese approntate per il presente procedimento, ha anche tentato di giustificare il comportamento tenuto, negando ogni aggressione verbale in danno del citato C.d.G..

Di conseguenza, anche le sanzioni per gli altri due incolpati sono di natura inibitoria, seppure diversamente graduate, tenuto conto, da un lato, della recidiva contestata a Mirko MILANI e della incensuratezza di Luca MILANI, dall'altro.

Il primo degli incolpati ex art. 86 R.M.M. ha a suo carico una recidiva aggravata, ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 4. R.d.G., essendo stato sanzionato dal G.U.F. in ben due occasioni. Pertanto, Mirko MILANI deve essere sanzionato con il ritiro della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., per anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro), calcolata partendo dalla pena base di un anno, aumentata di un terzo, con fine pena per l'11 luglio 2017.

L'incolpato ex art. 86 R.M.M. Luca MILANI, invece, tenuto conto della sua incensuratezza, va sanzionato, per i comportamenti tenuti dalla madre Cinzia TARULLI, sempre con il ritiro della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., ma per un periodo di mesi 9 (nove), con fine pena per l'11 dicembre 2016.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. degli artt. 1, 8, 19, 29, 49 commi 1 e 4, e 80 del Regolamento di Giustizia, nonché l'art. 86.1 R.M.M, dichiara:

- 1) TARULLI CINZIA, nata a Roma il 18.12.1960 ed ivi residente alla via Giulio III n. 25, tesserata 2016 con il M.C. "MILANI" (del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 16088780;

responsabile dell'illecito contestatole, e, per l'effetto, le applica, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della tessera federale per anni 1 (uno), con fine pena l'11 marzo 2017;


- 2) MILANI MIRKO, nato a Roma il 16.6.1981 ed ivi residente alla via Giulio III n. 25, tesserato e licenziato 2016 con il M.C. "MILANI" (del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 16088788 e licenza over 21 Motocross n. 0001004W;

responsabile dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della licenza per anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro), con fine pena l'11 luglio 2017;

- 3) MILANI LUCA, nato a Roma l'11.12.1993 ed ivi residente alla via Giulio III n. 25, tesserato e licenziato 2016 con il M.C. "MILANI" (del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 16088777 e licenza over 21 Motocross n. H04601;

responsabile dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della licenza per mesi 9 (nove), con fine pena l'11 dicembre 2016.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)


Depositata l'11 marzo 2016

Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Tarulli Cinzia;
- Milani Mirko;
- Milani Luca;
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C.S.N.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Moto Club di appartenenza;
- Co. Re. Lazio;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.